

I sottoscritti cittadini italiani, ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, presentano la seguente proposta di legge di iniziativa popolare, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2008.

NORME PER IL CONTENIMENTO DEL LAVORO PRECARIO E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE STABILE

N	COGNOME E NOME (in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO E COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti	FIRMA PER ESTESO	n° di iscriz. nelle liste elettorali
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'art. 21, secondo comma, del DPR 445/2000, io sottoscritto in qualità di certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati nel numero di / (in cifre e in lettere) da me identificati e della cui identità personale sono certo.



....., li (timbro lineare e firma)

CERTIFICAZIONE ELETTORALE COMUNE DI (Servizio Elettorale)

Il Sindaco certifica che i cittadini italiani avanti elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune al numero a fianco di ciascuno di essi indicato.



....., li il Sindaco o il funzionario delegato (timbro lineare e firma)

In caso di necessità, contattare la sede del Partito Socialista tel 06 68307666 - info@partitosocialista.it

	Modulo n. _____	VIDIMAZIONE
	luogo _____ data _____	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Bollo dell'ufficio </div>
il PARTITO SOCIALISTA CONTRO LA PRECARIETÀ	Centro di raccolta di _____	firma e timbro con qualifica e nome del funzionario <i>Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'Ufficio e della firma leggibile da parte del Segretario Comunale o del Cancelliere Capo dirigente la Cancelleria (di Pretura, Tribunale, o Corte d'Appello). Art. 7, legge n. 352/1970</i>
www.partitosocialista.it		

I sottoscritti cittadini italiani, ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, presentano la seguente proposta di legge di iniziativa popolare, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2008.

NORME PER IL CONTENIMENTO DEL LAVORO PRECARIO E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE STABILE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE IN MATERIA DI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E DI LAVORO A PROGETTO E MODIFICHE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA

Art. 1. (Norma di interpretazione autentica relativa al "coordinamento" del lavoro)
 1. Nelle ipotesi di collaborazione previste al n. 3 dell'art. 409 del codice di procedura civile, la prestazione d'opera si intende «coordinata» quando il collaboratore gestisce la sua attività organizzandola secondo tempi, luoghi e modalità da lui prescelti, in corrispondenza con quanto concordato all'inizio o eventualmente anche in seguito, per soddisfare l'interesse del committente a conseguire un risultato utile. Le indicazioni fornite dal committente in funzione dell'adempimento sono compatibili con la suddetta coordinazione, purché non comportino direzione nell'attività del collaboratore e non incidano sulla autonomia organizzazione e gestione di tempi, luoghi e modalità del suo svolgimento.

Art. 2. (Rilevanza generale del requisito della coordinazione)
 1. Le collaborazioni che si concretano in una prestazione d'opera coordinata e continuativa, di cui al n. 3 dell'art. 409 del codice di procedura civile, nonché le collaborazioni a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, possono avere fonte in ogni contratto di lavoro autonomo o associato.
 2. In tutti i piani ed ambiti, compresi quello fiscale e previdenziale, in cui siano previsti effetti giuridici per le collaborazioni coordinate e continuative o per quelle a progetto, la prestazione di lavoro, o l'erogazione di attività, o l'apporto di servizio in cui si concretano, debbono essere contraddistinti dalla coordinazione a stregua dell'articolo precedente.

Art. 3. (Modifica dell'art. 67, secondo comma, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)
 1. Il secondo comma dell'art. 67 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 è sostituito dal seguente:
 "2. Il committente può recedere prima della scadenza del termine ovvero prima della realizzazione del progetto soltanto per ragioni di tale gravità da far prevedere che il progetto non possa più essere realizzato".

Art. 4. (Previsione della giusta causa per il recesso del committente nelle collaborazioni coordinate e continuative a termine)
 1. In ogni caso in cui il lavoro autonomo assuma la forma di collaborazione coordinata e continuativa a stregua dell'articolo 1, il committente può recedere prima della scadenza dell'eventuale termine solo per gravissime e comprovate ragioni.

Art. 5. (Modifica dell'aliquota contributiva per le collaborazioni coordinate e continuative e per quelle a progetto)

1. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 26 per cento per l'anno 2009, e al 28 per cento per l'anno 2010, al 30 per cento per l'anno 2011.

2. A decorrere dall'anno 2012, le stesse aliquote contributive sono stabilite in misura pari alle rispettive aliquote contributive riguardanti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 10, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive integrazioni e modificazioni.

CAPO 2 - DISCIPLINA DELLA PROVA LUNGA

Art. 6. (Introduzione nel Codice civile dell'art. 2096-bis)
 1. Nel codice civile, dopo l'articolo 2096, è aggiunto il seguente:
 "Art. 2096-bis. Patto di prova lunga

1. Nel caso le parti stabiliscano, ai sensi della seconda proposizione del terzo comma dell'articolo precedente, una durata minima necessaria della prova, possono concordarla anche in una misura diversa da quella stabilita nei contratti collettivi, purché non superiore ai sei mesi. Nel caso il lavoratore sia assunto con la qualifica di quadro o di dirigente, la durata minima della prova può raggiungere rispettivamente i nove mesi e un anno. Se il lavoratore

re ha un'età inferiore a 32 anni, la durata di tale prova lunga può in ogni caso giungere fino ad un massimo di un anno.

2. Nel corso dell'esperimento della prova, le mansioni che ne formano oggetto possono essere variate, anche in via ascendente, purché tali mutamenti non risultino arbitrari e osservando l'equivalenza delle mansioni stesse. L'inquadramento eventuale a titolo definitivo dovrà tener conto delle mansioni di prova effettivamente espletate.

3. La durata della prova minima necessaria, a stregua del primo comma, deve essere stabilita in mensilità e commisurata alle stesse. Durante il suo svolgimento, il recesso del lavoratore può aver luogo solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 219, ovvero per manifesta e palese inattitudine, incapacità o inidoneità alle mansioni e compiti che formano oggetto dell'esperimento di prova.

4. L'esito dell'esperimento di prova deve essere comunicato al lavoratore nel corso dell'ultimo dei mesi preventivi. In caso di esito negativo, il rapporto di lavoro cesserà allo spirare del termine previsto per la prova stessa.

5. Quando si assuma con prova lunga un numero plurimo di lavoratori, a partire da due, per avvalersi anche in seguito della facoltà di assumere con previsione della prova lunga, l'esperimento di prova deve avere esito positivo per almeno la metà degli assunti. Se ciò non si verifica, nei due anni successivi il datore di lavoro non potrà più avvalersi della facoltà predetta. La stessa preclusione è stabilita in caso di assunzioni con prova lunga successive nel tempo a partire da due all'anno, se per due volte di seguito l'esperimento di prova non ha esito positivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione in caso di stipulazione di contratti a termine ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni."

2. Qualora la prova lunga abbia termine con esito positivo, per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di comunicazione al lavoratore della conferma dell'assunzione a tempo indeterminato, la quota di contribuzione sarà quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

CAPO 3 - NORME DI SOSTEGNO ALLE ASSUNZIONI STABILI

Art. 7. (Incentivi all'assunzione a tempo indeterminato)
 1. I sistemi di incentivazione economica di cui all'articolo 6, comma 2, sono estesi per i primi dodici mesi del rapporto di lavoro, per i datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato:

a) lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 da almeno tre anni, che abbiano svolto per almeno 12 mesi negli ultimi tre anni, anche presso più datori di lavoro committenti, attività riconducibile alle tipologie di cui agli artt. 62, primo comma, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) lavoratori che negli ultimi tre anni abbiano svolto per almeno 12 mesi complessivamente, anche presso più datori di lavoro, attività di lavoro somministrato, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

c) lavoratori che negli ultimi tre anni abbiano svolto per almeno 12 mesi complessivamente, anche presso più datori di lavoro, attività di lavoro a tempo determinato ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono esclusi da tale beneficio i datori di lavoro o committenti che abbiano occupato i lavoratori o collaboratori di cui al comma 1, precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato.

3. Sono altresì esclusi i datori di lavoro che abbiano proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro di cui al comma 1, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro di cui al comma 1.

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza all'art. 13 legge 675/96, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimizzazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che il titolare dei dati è il Partito Socialista - Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma, presso il quale i promotori della proposta di legge hanno eletto domicilio.

I sottoscritti cittadini italiani, ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, presentano la seguente proposta di legge di iniziativa popolare, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2008.

NORME PER IL CONTENIMENTO DEL LAVORO PRECARIO E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE STABILE

N	COGNOME E NOME (in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO E COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti	FIRMA PER ESTESO	n° di iscriz. nelle liste elettorali
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

I sottoscritti cittadini italiani, ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, presentano la seguente proposta di legge di iniziativa popolare, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2008.

NORME PER IL CONTENIMENTO DEL LAVORO PRECARIO E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE STABILE

N	COGNOME E NOME (in stampatello)	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO E COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti	FIRMA PER ESTESO	n° di iscriz. nelle liste elettorali
18					
19					
20					
21					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					